

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE ZONE E DEI CAMPI ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA

art. 1

Le richieste di istituzione e modifica della zone e dei campi addestramento cani, documentate ai sensi di legge, devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno; in caso di esito favorevole dell'esame, gli atti dirigenziali autorizzano le gestioni con decorrenza dal successivo 1 febbraio, nei limiti delle quote stabilite dal Piano faunistico venatorio provinciale vigente; per ogni Zona o Campo di addestramento deve essere indicata nell'autorizzazione la sede ufficiale dell'Istituzione, utile per recapiti di posta e per controllo delle attività di gestione. In caso di attività garistiche o attività con facoltà di sparo per i conduttori, la sede deve essere all'interno dell'area deputata o nelle immediate adiacenze.

art. 2

I soggetti già titolari di autorizzazione, all'entrata in vigore del presente Regolamento sottostanno all'obbligo di comunicare al Servizio faunistico provinciale, entro 30 giorni dalla richiesta, i dati necessari per l'adeguamento alle disposizioni provinciali; in particolare il Servizio competente richiede la trasmissione di:

- cartografia CTR 1:10.000 dei confini o dichiarazione di conformità di quella già giacente;
- cartografia CTR 1:10.000 dei confini dell'area destinata alle attività comportanti lo sparo da parte dei conduttori, o dichiarazione di conformità di quella già giacente, nel rispetto del presente regolamento
- elenco delle specie di allevamento utilizzate, fra quelle di cui al punto 3 seguente

Gli adeguamenti, in caso favorevole, sono assicurati con atto dirigenziale entro 30 giorni dalla comunicazione; in caso di mancata risposta, il Servizio revoca l'istituzione;

art. 3

Le attività di allenamento, addestramento e gara svolte con facoltà di sparo da parte del conduttore possono essere svolte esclusivamente su Fagiani e Quaglie di allevamento:

- nei Campi addestramento cani recintati e di estensione non superiori a 15 ettari complessivi, con divieto di contiguità tra strutture analoghe
- nelle Zone addestramento cani, in aree non superiori a 40 ettari ed individuate in un unico corpo, coincidente col "campo di gara" dove ciò fosse attivato
- le aree di agibilità per lo sparo devono essere mappate su cartina CTR 1:10.000, depositata in Provincia e delimitate come prescritto dal vigente Piano faunistico provinciale al punto specifico che tratta della gestione della Zona ed ei campi di addestramento cani; l'area delimitata deve consentire il legittimo e sicuro uso del fucile ad anima liscia caricati con munizione spezzata e lo sparo, in caso di gare o addestramento o allenamento con sparo, per evidenti motivi di gestione e controllo del livello di sicurezza di tali attività;

art. 4

I Campi e le Zone che intendono offrire l'addestramento, l'allenamento e la gara con facoltà di sparo nelle aree di cui all'art. 3 devono:

- a. comunicare al Servizio faunistico della Provincia, con un anticipo di 30 giorni, l'inizio del periodo annuale caratterizzato da attività comportanti la facoltà di sparo per i conduttori, specificando le date e gli orari di attività, per non oltre due giornate settimanali (escluse comunque le giornate di martedì e venerdì); alla comunicazione deve essere allegata la cartina CTR 1:10.000 dell'area di cui al punto 2. ovvero deve essere allegata dichiarazione che nulla è cambiato al riguardo, in caso di adempimento

già assolto. Dopo il controllo favorevole, il gestore riceve riposta di “visto: nulla osta” per l’inizio delle attività programmate.

- b. in caso di galliformi, limitare tali attività alle sole specie Quaglia di allevamento e Fagiano di allevamento.

L’arrivo di animali di allevamento acquistati a scopo di allenamento, di addestramento e di gara, con o senza facoltà di sparo, è segnalato alla Provincia e al Servizio Veterinario dell’ASL con almeno un anticipo di 24 ore sull’orario previsto di ingresso nell’istituto cinofilo; se mancanti di marcatura individuale di origine, al momento dell’arrivo il gestore dell’istituto cinofilo deve provvedere ad apporre su ogni animale marchi propri di modello depositato in Provincia. La liberazione degli animali deve essere documentata dal gestore dell’istituto su apposito Registro giornaliero degli acquisiti di fauna di allevamento, vidimato dalla Provincia, conservando le documentazioni di acquisto e sanitarie

art. 5

I Campi e le Zone di addestramento espongono al pubblico, in apposita bacheca degli avvisi posta all’ingresso dell’Istituto, la cartina dei confini, la cartina dell’area deputata alle attività di sparo, l’indicazione dell’intestatario dell’autorizzazione provinciale, il regolamento generale dell’istituto e quello specifico di ogni singola manifestazione, completo delle generalità dei giudici autorizzati dal concessionario. In caso di attività comportante lo sparo il concessionario od un suo delegato compila il foglio giornaliero delle presenze dei portatori ed utilizzatori di fucile, con orario di inizio e termine delle attività. Il Concessionario o un suo delegato permangono nel campo o nella Zona per tutto il tempo di allenamento, addestramento o gara effettuati con sparo su fauna allevata.

art. 6

I cinofili ammessi all’addestramento o all’allenamento devono essere dotati di autorizzazione individuale rilasciata dal concessionario ai sensi del regolamento interno. I partecipanti ad attività basate sulla compresenza del concessionario o di giudici da lui accreditati, sono elencati sul foglio di presenza e sono pertanto esentati dal possesso di autorizzazioni individuali. Le autorizzazioni individuali o l’elenco degli ammessi devono essere esibiti a richiesta dei Vigili Provinciali e degli Ausiliari provinciali di Vigilanza e di ogni altro agente competente per la materia “fauna-caccia”

art. 7

Il Servizio faunistico provinciale trasmette al Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria locale copia della istituzione del Campo o della Zona cinofila, copia dei “nulla osta” o delle autorizzazioni rilasciate circa attività comportanti raduno di animali domestici od allevati, per prevenzione e controllo.